

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO

1 – Ogni elaborato tecnico redatto dal geometra libero professionista richiesto da privati e da Enti Pubblici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro personale attestante che il firmatario possiede il requisito prescritto dalla legge (iscrizione nell'Albo).

2 – Il timbro recherà il titolo, il cognome, il nome del geometra, la dicitura “Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caltanissetta” e il numero progressivo corrispondente all'ordine cronologico dell'iscrizione. Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

Il timbro, in metallo, avrà le caratteristiche ed il formato del modello riprodotto in calce.

3 – Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista che risulti iscritto all'Albo dei Geometri di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciarne ricevuta apponendo la firma sull'apposito modulo che è conservato nel fascicolo personale dell'iscritto.

4 – Qualora il professionista rassegni le dimissioni dall'Albo, chiedi il trasferimento ad un altro Collegio, sia sospeso o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento, o della comunicazione del provvedimento adottato ad iniziativa del Consiglio Direttivo e/o del Consiglio di Disciplina del Collegio, restituire il timbro.

In caso di smarrimento del timbro, l'iscritto dovrà farne immediatamente comunicazione al Collegio, previa denuncia all'Autorità Giudiziaria. Il Collegio, a richiesta dell'iscritto e dietro pagamento, rilascerà un duplicato.

5 – Il geometra cancellato dall'Albo che non consegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti e agli Uffici interessati. Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 del R. D. 11/02/1929 n.° 274.

6 – E' fatto divieto ai geometri di fornirsi del timbro professionale o di usare timbri non rilasciati dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano stati dati in dotazione è considerato infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12 del R. D. 11/02/1929 n.° 274.

7 - L'Autorità Giudiziaria, gli Enti Pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, devono accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione del firmatario nell'Albo Professionale. Gli elaborati mancanti del timbro dovranno essere restituiti al firmatario.

Caratteristiche e formato del timbro di cui all'art. 2

